

**NOVITA' DEL 2015**

**NUOVO F24 ELIDE**

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 (Prot. 2014/554) è stato stabilito che, a partire dal 1 febbraio 2014, "l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)".

Sempre lo stesso Provvedimento stabilisce inoltre che il modello di pagamento F24 ELIDE, deve essere presentato:

- ↳ dai soggetti **titolari di partita IVA** esclusivamente con modalità telematiche (Home banking o Entratel)
- ↳ dai soggetti **non titolari di partita IVA**, con modalità cartacee o telematiche

Si riporta un esempio del nuovo F24 Elide.

		Scadenza del 20-01-2015		Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi		
<b>MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO</b>		DELEGA IRREVOCABILE A:				
		AGENZIA		PROV.		
		PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE				
<b>CONTRIBUENTE</b>						
<b>CODICE FISCALE</b>	R S S G C M 7 6 B 0 2 F 2 0 5 I			nome		
cognome, denominazione o ragione sociale			GIACOMO			
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	ROSSI		MILANO		prov. M I	
data di nascita		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		
0 2 / 0 2 / 1 9 7 6		M		MILANO		
giorno/mese/anno				prov.		
<b>DOMICILIO FISCALE</b>	TERAMO		VIA CAMPANIA 6			
comune		prov.		via e numero civico		
<b>CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare</b>	V R D M R A 7 6 R 1 7 F 2 0 5 W			codice identificativo 6 3		
<b>SEZIONE ERARIO ED ALTRO</b>						
codice ufficio		codice atto				
tipo	elementi identificativi			codice	anno di riferimento	importi a debito versati
F	T A I 1 4 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0			1501	2015	120,00

**REVERSE CHARGE**

La Legge di Stabilità 2015 ha esteso il meccanismo c.d. reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, rese a soggetti passivi IVA.

**NB: l'IVA non verrà più corrisposta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario da colui che riceve la prestazione! Per adempiere agli obblighi di legge si prega di trasmettere entro il 16 di ogni mese le fatture per acquisti in regime di reverse charge**

<b>FAC SIMILE FATTURA REVERSE CHARGE</b>	
A (ovvero colui che emette la fattura) Indirizzo P. IVA	B (colui che riceve la fattura) Indirizzo P.IVA
Fattura n. ___ Data ____	
Servizio di pulizia	<u>Imponibile</u> 1300,00
	Totale fattura 1300,00
Operazione senza addebito IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72 (INVERSIONE CONTABILE/REVERSE CHARGE).	

## SPLIT PAYMENT

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo meccanismo c.d. **split payment**, in base al quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'IVA non verrà più corrisposta al fornitore ma sarà versata all'Erario direttamente dall'Ente pubblico.

Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata del 29.01.2015, l'Amministrazione Finanziaria ha confermato l'interpretazione che esclude dall'applicazione dello split payment i compensi erogati ai professionisti soggetti a ritenuta a titolo di acconto. Anche a parere dell'Amministrazione Finanziaria la volontà del Legislatore è quella di escludere dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto.

### FAC SIMILE FATTURA SPLIT PAYMENT

A (ovvero colui che emette la fattura)  
Indirizzo P. IVA

Fattura n. \_\_\_ Data \_\_\_\_

Servizio di

B (ENTE PUBBLICO)  
Indirizzo P.IVA

Imponibile	1300,00
<u>Iva</u>	<u>286,00</u>
Totale fattura	1586,00

*Scissione dei pagamenti. IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972*

Netto da pagare 1300,00

## FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda che secondo il Decreto 3 aprile 2013 n. 55, dal **6 giugno 2014** le amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Scuole ed Enti Previdenziali) non possono più accettare fatture in forma cartacea.

Per le **amministrazioni locali**, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal **31 marzo 2015**.

Pertanto tutti gli operatori economici, cioè **fornitori di beni e servizi verso le PA**, sono obbligati alla compilazione e trasmissione delle fatture elettroniche e all'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge (l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni è disponibile sul sito <http://www.indicepa.gov.it>)

All'interno del sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) è prevista una sezione dedicata ai servizi/strumenti, differenziati per utente, che consente di:

- gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp, Pec)
- controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura replicando i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio
- monitorare lo stato, all'interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema
- simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione, invio, ricezione di fatture e notifiche)
- ricevere assistenza da personale tecnico, tramite l'invio di mail a un contact center.

## **BLACK LIST NUOVA SOGLIA**

Con l'art. 21 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014) è stata modificata la comunicazione annuale black list, che, come noto, prevede che i soggetti IVA nazionali sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Black list.

Diversamente dalla previgente normativa, la nuova normativa prevede l'innalzamento del limite di esonero, entro il quale non vi è l'obbligo di comunicazione, da 500 a 10.000 euro, prevedendo inoltre che la comunicazione sia annuale. Pertanto, non sono obbligati alla presentazione della Comunicazione annuale black list, a partire dalla comunicazione 2015, coloro che hanno posto in essere operazioni con operatori paradisiaci per un valore complessivo inferiore ad euro 10.000,00. Superata tale soglia dovranno essere comunicate tutte le operazioni poste in essere con operatori paradisiaci a prescindere dell'importo.

Nel corso di Telefisco 2015 è stato chiesto all'Amministrazione Finanziaria se il nuovo limite di esonero di 10.000,00 possa essere applicato per le operazioni poste in essere con tutte le controparti paradisiache residenti o localizzate in un determinato Stato. Vale a dire, se alfa SRL ha posto in essere operazioni con soggetti svizzeri per euro 8.000,00 e operazioni con altri soggetti paradisiaci per euro 7.000,00 può comunque essere esclusa dall'obbligo di invio della comunicazione. La risposta è stata negativa. Nell'esempio proposto, l'ammontare delle operazioni con controparti paradisiache ammonta ad euro 15.000,00 e pertanto la soglia di esonero viene superata.

## **ISCRIZIONE AL VIES**

Con l'art. 22 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014), è stato riscritto l'art. 35 del D.P.R. 633/1972, prevedendo che con l'esercizio dell'opzione per l'inclusione nell'archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo il soggetto viene automaticamente incluso nell'archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).

**NB:** Se il soggetto, non presenterà gli Elenchi Intrastat per quattro trimestri successivi all'inclusione nell'archivio VIES successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 verrà automaticamente cancellato dall'archivio. L'esclusione dall'archivio Vies è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un'apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

**Prima di effettuare acquisti esteri si consiglia di verificare la validità della propria p.iva sul sito <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm> Per adempiere agli obblighi di legge si prega di trasmettere entro il 16 di ogni mese le fatture per acquisti esteri in paesi dell'UE, Extra UE e Black List**

---

*Lo studio rimane a disposizione per approfondimenti in merito ai contenuti della presente circolare.*

Bologna lì 13/03/2015

Studio Peruzzi